



**SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
STAZIONI PIEZOMETRICHE
E GESTIONE IDRAULICA STAZIONI IDROMETRICHE**

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

INDICE

ART. 1	OGGETTO	2
ART. 2	COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RETE	2
ART.2.1	SISTEMA ESISTENTE	2
ART.2.2	VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE – SERVIZI STRAORDINARI E INTEGRATIVI	3
ART. 3	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
ART.3.1	MANUTENZIONE ORDINARIA	4
ART.3.1.1.	Manutenzione preventiva	4
ART.3.1.2.	Manutenzione correttiva	5
ART.3.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUATIVA	5
ART.3.2.1.	Manutenzione straordinaria.....	5
ART.3.2.2.	Manutenzione adeguativa	6
ART.3.3	GESTIONE IDRAULICA.....	6
ART.3.3.1.	Gestione sito e misure di portata	6
ART.3.3.2.	Elaborazione e validazione dati.....	7
ART.3.4	FORNITURA DOCUMENTAZIONE	7
4.	OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	9
5.	ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	9
6.	NOMINA RESPONSABILI	9
7.	CAUZIONE DEFINITIVA	9
8.	POLIZZA ASSICURATIVA	10
9.	GARANZIA	10
10.	REQUISITI DI SICUREZZA E CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	10
11.	CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	10
12.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	10
13.	CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITÀ	11
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	12
15.	CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO	13
16.	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE	14
17.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	15
18.	TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE.....	15
19.	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE.....	16

PARTE TECNICA

ART. 1 OGGETTO

Oggetto della gara è l'affidamento del Servizio **biennale** di manutenzione delle stazioni piezometriche di Arpa Piemonte afferenti alla Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi (ReRCoMF) e la gestione idraulica **quinquennale** della rete idrometrica.

Il Servizio di manutenzione richiesto dovrà garantire l'efficienza della rete in termini di qualità dei dati rilevati. Il Servizio di gestione idraulica dovrà consentire la caratterizzazione dei deflussi dei corsi d'acqua interessati, in corrispondenza delle sezioni previste, mediante ispezioni e misure di portata e, il calcolo delle portate al fine dell'elaborazione dei bilanci idrici e la pubblicazione degli annali idrologici.

Fanno parte integrante del presente capitolato, i seguenti elaborati tecnici:

- allegato A che contiene l'elenco dei punti di misura oggetto dell'appalto di manutenzione e gestione;
- allegato B che descrive le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento dei sensori e delle apparecchiature;
- allegato C che descrive le modalità operative per lo svolgimento del Servizio.

ART. 2 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RETE

ART.2.1 SISTEMA ESISTENTE

La rete di monitoraggio è composta dalle seguenti tipologie di apparecchiature:

- stazioni idrometriche (livello/portata) - tipo "A";
- stazioni piezometriche/geotecniche locali appartenenti alla ReRCoMF - tipo "G".
- stazioni piezometriche/geotecniche, di cui alla rete del punto precedente, dotate di sistemi per la remotizzazione dei dati - tipo "G₁".

Nella seguente tabella è riportata la quantificazione complessiva degli apparati che compongono la rete di monitoraggio.

Descrizione	Tipologia	Q.tà totale
Stazione idrometrica	A	100
Stazione ReRCoMF "locale"	G	50
Stazione ReRCoMF "remotizzata"	G ₁	6

L'ubicazione e la composizione del sistema è riportata nell'allegato A; le specifiche tecniche delle apparecchiature sono riportate nell'allegato B.

ART.2.2 VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE – SERVIZI STRAORDINARI E INTEGRATIVI

Durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare variazione di configurazione inserendo nuove apparecchiature della stessa tipologia o sospendendo la manutenzione di stazioni di misura in contratto. Tali variazioni saranno comunicate con appositi ordini di servizio da parte dell'Amministrazione provvedendo ad aggiornare l'importo dovuto in base alla variazione di configurazione conteggiando il nuovo importo sulla base del numero di mesi a partire dall'inserimento/disinserimento in contratto fino alla scadenza dell'annualità. Complessivamente le varianti in positivo o in negativo sono ammesse fino all'ammontare massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Sempre con appositi ordini di servizio l'Amministrazione potrà richiedere interventi straordinari e servizi integrativi nei limiti del quadro economico indicato.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio si articola in diverse forme di prestazioni:

- la **manutenzione ordinaria** delle stazioni di tipo G e G₁
- la **manutenzione straordinaria ed adeguativa** che si rende necessaria per il ripristino o il miglioramento delle stazioni G e G₁
- la **gestione idraulica** delle stazioni di tipo A

L'Amministrazione potrà richiedere all'affidatario periodici sopralluoghi congiunti al fine di verificare il buon funzionamento delle apparecchiature, pulizia dei siti e l'accuratezza delle misure.

Non è richiesta la manutenzione delle stazioni di tipo A in quanto già ricomprese in un altro contratto.

Si prevede altresì un'attività integrativa, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione in quanto da considerare ricompresa nel Servizio complessivo, di supporto alla gestione della rete di monitoraggio delle sorgenti di Arpa Piemonte, ovvero, l'effettuazione di un numero fisso annuo di misure di portata (n. 5), finalizzate alla definizione di apposite formule di conversione, sito specifiche.

Il costo di eventuali ulteriori misure di portata su sorgenti sarà conteggiato a consumo.

I siti oggetto di gestione idraulica dovranno essere ispezionati da personale qualificato che dovrà valutare quegli aspetti che possano condizionare la significatività della misura, in particolare per quelli fluviali si terranno in conto le variabili idrauliche, geomorfologiche ed antropiche.

In presenza di equipaggiamenti fissi di rilevazione o di manufatti, funzionali al monitoraggio idrologico e piezometrico, si opererà un'accurata verifica di efficienza degli apparati, sia dal punto di vista tecnologico che – specificatamente - in rapporto alla precisione e alla significatività delle misure. Di ciascuna ispezione verrà effettuato un rendiconto su apposito quaderno di stazione.

Tutte le schede di intervento di manutenzione che fanno capo ai paragrafi che seguono (manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, straordinaria o di gestione), dovranno essere forniti con le modalità ed i tempi descritti all'interno del presente capitolato.

L'attrezzatura necessaria agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguativa è a carico della Ditta vincitrice.

ART.3.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria ha lo scopo di mantenere in perfetta efficienza le stazioni di monitoraggio nel loro complesso.

Il servizio si articola in due diverse forme di prestazioni:

- la manutenzione **preventiva**, necessaria a conservare in perfetta efficienza il sistema stesso, nel complesso e nelle sue singole componenti, e comprende, quindi, tutte le operazioni di periodica revisione, taratura, messa a punto e controllo e quant'altro serve, ivi compreso l'impiego di materiali di consumo;

- la manutenzione **correttiva**, derivante da avarie al sistema od ai singoli componenti e che comporti la riparazione e/o sostituzione di parti od apparati, o necessità di ripristino verificatesi per cause, comunque, non imputabili al non corretto esercizio della manutenzione ordinaria.

Qualora si rendesse necessario, per il corretto funzionamento della rete, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantiti dalla Ditta per un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalla eventuale ultimazione del Contratto.

ART.3.1.1. Manutenzione preventiva

Consiste in visite programmate e controlli sia ai siti sia alle apparecchiature di misura, con diversa cadenza a seconda del tipo di apparecchiatura.

Per quanto riguarda gli interventi programmati di cui sopra, sarà cura delle Ditte partecipanti alla gara formulare proposte in ordine alla programmazione delle visite alla strumentazione e alle infrastrutture, tenendo conto che dovranno essere previste come minimo:

- stazioni tipo G n. 1 ispezione ogni quadrimestre;
- stazioni tipo G₁ n. 1 ispezione annuale.

Gli interventi previsti per le stazioni di cui sopra si articolano in:

1. verifica dell'integrità e della funzionalità della strumentazione;
2. taratura della strumentazione di misura, quando necessario;
3. pulizia dei sensori;
4. cura e manutenzione minuta delle stazioni ed opere accessorie, effettuando le necessarie operazioni di pulizia dalla vegetazione, taglio dell'erba, oliatura di lucchetti e cerniere, ed ogni altra attività destinata a mantenere l'integrità ed efficienza della stazione;
5. sostituzione delle batterie e delle parti logorate o consumate con altre che abbiano caratteristiche tecniche analoghe a quelle originariamente presenti;
6. solo per stazioni tipo G: scarico della memoria locale (EPROM) con cadenza non superiore a 4 mesi e spedizione dei dati all'Arpa Piemonte entro quindici giorni dalla data del sopralluogo nel formato aderente alle specifiche indicate dalla Committente (*Allegato C*); la Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire la corretta ed integrale acquisizione dei dati, evitando che la memoria locale giunga a saturazione;
7. nei tubi piezometrici, misura di verifica con freatimetro manuale;
8. solo per stazioni tipo G₁: prova di trasmissione dei dati verso i server Arpa.

L'Amministrazione potrà richiedere un sopralluogo congiunto, al fine di verificare il buon funzionamento delle apparecchiature, compreso il controllo dell'elettronica e della meccanica, dell'accuratezza delle misure dei sensori, nonché della loro corrispondenza alle specifiche tecniche di cui all'allegato "B".

ART.3.1.2. Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva ha lo scopo di ripristinare anomalie al sistema od ai singoli componenti anche attraverso la riparazione e/o sostituzione di parti o apparati, o necessità di ripristino.

Sono incluse nel Contratto sia la manodopera che le parti di ricambio necessarie per l'eliminazione di guasti dovuti a normale logoramento o ad una non accurata manutenzione preventiva o comunque a qualsiasi guasto esclusi quelli dovuti ad eventi eccezionali, furti, danneggiamenti e atti vandalici, rientranti nella manutenzione straordinaria regolamentata all'articolo ART.3.2.1

Qualora durante la manutenzione preventiva o a seguito di comunicazione da parte dell'Amministrazione vengano riscontrati guasti o anomalie, o la necessità di interventi sulla struttura o sulle dirette pertinenze o della strumentazione, la Ditta dovrà ripristinare la perfetta efficienza della stazione di monitoraggio entro 5 giorni lavorativi successivi. Eventuali situazioni che richiedano tempi di ripristino superiori dovranno essere comunicate e motivate all'ARPA prima della scadenza dei 5 giorni.

Dovrà inoltre essere trasmessa ad ARPA una scheda relativa all'intervento tecnico effettuato entro 24 ore dal termine dello stesso.

ART.3.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUATIVA**ART.3.2.1. Manutenzione straordinaria**

Rientrano nella manutenzione straordinaria tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria necessari per il ripristino delle funzionalità delle apparecchiature e delle strutture.

La Ditta ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, secondo le modalità ed i tempi previsti i danni che richiedono la necessità di interventi di manutenzione straordinaria presentando contestualmente il progetto di ripristino, completo di tempi di realizzazione e dettagliato preventivo di spesa da formularsi sulla base degli importi unitari nell'offerta economica.

L'esecuzione dell'intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione, la quale potrà decidere di provvedere al ripristino delle apparecchiature, ad una modifica, ovvero alla esclusione dell'apparecchiatura dal contratto:

- a) nel primo caso verrà inviato alla Ditta un Ordine di Servizio che specificherà i tempi concessi per l'intervento; durante il periodo di fuori servizio e sino alla scadenza del tempo concesso per l'intervento non si darà luogo al calcolo delle penali di cui all'art.13, che invece decorreranno dal giorno seguente;
- b) nel secondo caso, qualora l'Amministrazione intenda procedere diversamente, ad esempio richiedendo una variazione di sito o una maggiore protezione delle apparecchiature, sarà richiesto alla ditta una modifica/integrazione del preventivo di spesa; l'Amministrazione si riserva di accettare il preventivo e, se accettato, provvederà come al punto precedente;
- c) nel terzo caso l'Amministrazione notificherà alla ditta che l'apparecchiatura viene esclusa dal contratto di manutenzione e quindi i relativi canoni non saranno contabilizzati nei successivi SAL.

Si riportano di seguito le cause ed eventi in conseguenza dei quali il ripristino delle apparecchiature viene a considerarsi come manutenzione straordinaria: furto, rapina, incendio, misteriosa sparizione, danni da eventi atmosferici, sisma, atti vandalici, danni incidentalmente provocati da terze persone e da animali, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Per ogni intervento le eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate con parti di ricambio identiche nelle prestazioni a quelle originariamente presenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato B e forniti di idonea garanzia.

Nella manutenzione straordinaria rientrano anche gli interventi di manutenzione dei pozzetti della rete regionale di monitoraggio qualità acque, relativi a interventi di pulizia ed eventuale rialzo del manufatto al piano campagna, consolidamento manufatto prefabbricato in cemento, fissaggio e/o sostituzione dei chiusini metallici, predisposizione alloggiamento antenna potenziata qualora necessario, che verranno conteggiati a consumo. Gli interventi di manutenzione straordinaria per la rete di monitoraggio acque sotterranee saranno richiesti dalla stazione appaltante secondo necessità.

ART.3.2.2. Manutenzione adeguativa

Rientrano negli interventi di manutenzione adeguativa tutti quelli che si rendono necessari al fine di migliorare la funzionalità degli strumenti di misura nonché le misure di adeguamento a specifiche norme di legge sopravvenute. Rientrano nella manutenzione adeguativa anche lo smontaggio e rilocalizzazione delle apparecchiature già installate, comprensive delle opere infrastrutturali della nuova stazione di misura.

Inoltre, rientra nella manutenzione adeguativa l'effettuazione e l'elaborazione di rilievi rilievi topografici delle sezioni d'alveo, finalizzata alla estrapolazione delle scale di deflusso ai regimi di piena e misure di trasporto solido al fondo e in sospensione.

In particolare, l'elaborazione di misure GNSS eseguite in modalità statica dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- verifica di stabilità dei punti esterni di controllo rispetto a dataset precedenti;
- calcolo delle coordinate dei punti mediato rispetto ai riferimenti esterni;
- confronto delle coordinate con dataset precedenti.

I dati necessari per eseguire confronti con rilievi pregressi saranno forniti dalla Committente. I dati dovranno essere restituiti nei formati (fogli di calcolo) compatibili con i programmi in uso presso Arpa Piemonte. In situazioni specifiche potrà essere richiesto di eseguire misure di trasporto solido.

Tali attività dovranno essere eseguite con le modalità tecniche descritte nell'allegato C.

Le misure di manutenzione adeguativa possono indifferentemente essere proposte da Arpa o dalla Ditta.

Alla manutenzione adeguativa si applicano gli stessi criteri previsti per gli interventi di manutenzione straordinaria per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento.

ART.3.3 GESTIONE IDRAULICA

ART.3.3.1. Gestione sito e misure di portata

Gli interventi programmati di gestione per le stazioni dotate di sensore idrometrico consistono in visite e controlli della sezione idraulica su cui insistono le strumentazioni e l'esecuzione di misure di portata per una corretta definizione delle scale di deflusso in tutti i regimi idrologici che sarà in capo ad Arpa Piemonte.

Per ogni stazione oggetto di gestione idraulica saranno necessarie almeno due misure di portata/anno, inoltre si dovrà prevedere una campagna di misure di portata integrativa quantificate in 60 misure/anno, da destinare alle sezioni idrometriche particolarmente instabili e per effettuare bilanci idrologici di asta fluviale. Per tali misure i concorrenti

dovranno presentare in sede di offerta un piano opportunamente motivato in relazione alle peculiarità della rete idrografica piemontese.

Dovranno inoltre presentare un programma motivato di aggiornamento dei rilievi topografici delle sezioni più instabili per l'adeguamento alle nuove condizioni d'alveo dei modelli idraulici di estrapolazione delle scale di deflusso ai regimi di piena. Il costo dei rilievi topografici sarà conteggiato a consumo a partire dal sesto rilievo nell'anno, mentre i primi 5 rilievi effettuati per ogni anno saranno senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione in quanto da considerare ricompresi nella gestione complessiva della rete idrometrica.

Le modalità di esecuzione e di programmazione delle misure sono riportate nell'allegato C. In occasione delle misure di portata dovranno inoltre essere garantite le seguenti attività:

- taratura della strumentazione di misura di livello;
- pulizia del sensore idrometrico e del pluviometro dove presente;
- pulizia dell'asta idrometrica e taglio vegetazione che impedisce la lettura;

In caso di presenza di vegetazione ed arbusti anche legnosi in alveo che possano ostacolare la correttezza della misura di livello la ditta è tenuta a provvedere al loro taglio e pulizia per un'estensione sufficiente a ripristinare le condizioni indisturbate.

ART.3.3.2. Elaborazione e validazione dati

Per tutte le stazioni in gestione idraulica le attività di validazione dei dati idrometrici e calcolo delle portate saranno condotte internamente all'Agenzia che provvederà alla predisposizione con cadenza giornaliera (festivi compresi) di un bollettino idrologico di sintesi riportante valori massimi, minimi e medi giornalieri dei livelli e delle portate e all'aggiornamento con cadenza trimestrale delle scale di deflusso in relazione alle misure di portata effettuate.

A tali scopi, la ditta dovrà comunicare, con la frequenza adeguata (settimana), gli esiti dei sopralluoghi e i valori delle misure effettuate (livello e portata) attraverso specifiche note tecniche.

Sarà invece in capo alla ditta, la produzione di tutte le elaborazioni necessarie per la pubblicazione dell'annale idrologico di Arpa in continuità con quanto riportato negli Annali Idrologici (Parte seconda) pubblicati dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. Tutti i dati dovranno essere trasferiti entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo nell'archivio informatico di Arpa utilizzando le modalità tecniche e tracciato record che verranno messe a disposizione, all'avvio del Servizio. Nello specifico vengono richiesti:

- Livello e portata giornalieri,
- Valori minimi, medi e massimi dei dati mensili e annuali di portata, deflusso, afflusso, coefficiente di deflusso, portata specifica,
- Scala delle portate
- Curva di durata delle portate

Per consentire l'elaborazione e la pubblicazione degli annali idrologici, Arpa Piemonte condividerà, a cadenza mensile, i dati di portata validati e, a cadenza annuale, i dati pluviometrici registrati dalla rete automatica.

ART.3.4 FORNITURA DOCUMENTAZIONE

La Ditta è tenuta a fornire ad Arpa Piemonte tutta la necessaria documentazione sul Servizio prestato, in particolare:

- **settimanalmente**, per le stazioni di tipo A, i risultati in forma tabellare delle misure effettuate (dato di livello e portata) al fine dell'eventuale aggiornamento delle scale di deflusso;
- ogni **trimestre**, contestualmente all'emissione della fattura, una tabella riepilogativa di tutti gli interventi eseguiti nel corso del trimestre precedente;
- **quadrimestralmente** una relazione di sintesi illustrante le attività svolte nel corso delle campagne ispettive e di scarico-dati sulle stazioni di tipo G e delle campagne manutentive sulle stazioni di tipo G₁, eventualmente svolte nel quadrimestre di riferimento;
- **annualmente** una relazione illustrante tutte le attività svolte nei 12 mesi precedenti sulle stazioni di tipo A suddivisa in a) servizio di manutenzione contenente le schede di visita stazione, esiti dei controlli di taratura, spiegazione motivata degli interventi non realizzati nei modi e nei termini previsti, b) servizio di gestione idraulica contenente le misure di portata, i rilievi batimetrici, la valutazione dell'evoluzione morfologica dell'alveo.

Per ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere fornita una nota scritta specificando i difetti riscontrati e quanto fatto per il ripristino del regolare funzionamento. In caso di aggiornamenti di apparecchiature, sia hardware che software, dovrà essere fornita ad Arpa Piemonte la nuova documentazione tecnica necessaria, oltre ad una nota esplicativa delle migliorie apportate.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 4 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione della rete meteoidrografica regionale, da eseguirsi nel rispetto di quanto dettagliato nel presente capitolato.

Il contratto sarà gestito a corpo e a misura:

- **a corpo** per il sistema così come definito nel Capitolato speciale per i **due anni** di servizio di manutenzione ordinaria delle stazioni piezometriche e per i **cinque** anni del servizio di gestione idraulica;
- **a misura** per gli interventi straordinari e i servizi integrativi.

Il contratto avrà durata quinquennale decorrente dalla data di consegna del servizio, indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, con possibilità di opzione per ulteriori dodici mesi a scadenza.

ART. 5 ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione del servizio automezzi e attrezzature atti a far fronte a qualsivoglia esigenza inerente alle varie operazioni relative alla prestazione, nonché conformi alle norme di sicurezza vigenti.

ART. 6 NOMINA RESPONSABILI

L'operatore economico dovrà designare, prima della stipulazione del contratto, dandone comunicazione scritta ad Arpa Piemonte:

- ❖ un Responsabile amministrativo, cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal successivo contratto;
- ❖ un Responsabile tecnico cui far riferimento per tutti i problemi insorgenti nel corso di esecuzione del contratto.

ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia definitiva, costituita secondo la misura e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da Arpa Piemonte.

In caso di rinnovo e/o proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un eguale periodo.

ART. 8 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:

- polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro e per persona; la copertura deve essere esente franchigia.

Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell'Agenzia.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Agenzia, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 C.C., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 9 GARANZIA

Previo autorizzazione dell'Amministrazione, qualora si rendesse necessario, per il corretto funzionamento della rete, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantite dalla Ditta per un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalla eventuale ultimazione del Contratto. Le nuove apparecchiature diventano di proprietà dell'Amministrazione, mentre quelle sostituite diventano di proprietà della Ditta, la quale provvederà all'opportuno smaltimento dell'apparecchiatura dismessa.

ART. 10 REQUISITI DI SICUREZZA E CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

Le apparecchiature e gli impianti oggetto di gara, provviste di certificato CE, devono essere conformi a tutte le Norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e alle Direttive Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia generali che specifiche.

Le apparecchiature, inoltre, dovranno essere conformi ad ogni altra disposizione normativa in materia di sostenibilità energetica e ambientale, utilizzo di sostanze pericolose, antinfortunistica e sicurezza sul lavoro

ART. 11 CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di verificare, tramite personale incaricato dell'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni

ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento relativo ad ogni annualità del servizio prestato verrà effettuato **in quattro rate trimestrali**, ciascuna per un importo pari ai servizi effettivamente prestati nel periodo, cui saranno detratte le eventuali penali stabilite nell' ART.13 e previa presentazione di regolare fattura.

L'importo sarà quindi calcolato sulla base degli importi unitari delle apparecchiature ed attività effettivamente ricompresi nel servizio, queste ultime saranno comunicate con appositi ordini di servizio.

Le fatture dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K
- il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- la struttura liquidante: Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. **sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute relative a ciascuna annualità di esecuzione del servizio potranno essere svincolate in sede di liquidazione della fattura afferente al relativo mese di dicembre.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo "split payment" o "scissione dei pagamenti".

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 13 CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITÀ

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità.

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione delle seguenti penalità:

- in relazione alla manutenzione preventiva, per ogni mancata o carente esecuzione delle prestazioni previste in capitolato l'Amministrazione applicherà una penale per la singola stazione pari all'1,5 per 1000 (0,15%) dell'importo annuale complessivo della manutenzione preventiva di tutte le stazioni.
- per quanto riguarda la manutenzione correttiva e l'elaborazione dei dati idrometrici, qualora si ritardi per cause imputabili alla Ditta oltre il tempo stabilito nel capitolato, l'Amministrazione applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1,5 per 1000 (0,15%) sul costo totale annuo di gestione idraulica (esclusa la quota relativa alle misure di portata integrative).

Le penali applicate nel corso del contratto non potranno superare complessivamente un decimo dell'importo contrattuale.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 14 RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dagli artt 94 e 95 del D.Lgs 36/2023.

L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza nell'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

ART.15.1 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

ART.15.2 SUBAPPALTO

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs.36/2023.

Si ricorda che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Pertanto l'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione almeno del 51% delle attività in valore.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- che l'Appaltatore abbia comunicato alla Stazione Appaltante dati e qualifica del personale che opererà in forza del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1. le imprese subappaltatrici, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, devono riconoscere integralmente, ai propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e comunque non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale; nelle garanzie anzidette sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, del rispetto delle norme, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nei confronti dei loro dipendenti;
2. Ai fini delle verifiche di cui sopra, su richiesta della Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà esibire, oltre all'elenco del personale assegnato alla commessa, il contratto applicato ai propri dipendenti;
3. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Per le specifiche caratteristiche dell'appalto, data la complessità delle attività da effettuare e per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale la sicurezza dei luoghi di lavoro, le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto;

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.119 del codice del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., a meno che il subappaltatore non ne faccia espressa rinuncia, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. I pagamenti verranno pertanto effettuati in ogni caso all'Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART.15.3 CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 16 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino

ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 18 TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

a) I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.

b) "L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2025-2027 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina:

<https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-general-1/piano-integrato-diattivita-eorganizzazione-2025-2027>" e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica:

trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it.

c) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codicidi-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.

d) L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.

ART. 19 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

1. L'Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
2. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.
3. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento del servizio presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.